

Disciplina in materia di tirocini extracurricolari

SEZIONE A

Articolo 1

Finalità, tipologie e destinatari

1. La Regione disciplina e promuove il tirocinio quale misura formativa di politica attiva del lavoro, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre avere assolto l'obbligo di istruzione.
3. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Le presenti disposizioni disciplinano i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999; persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 286/1998; vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.
5. La presente disciplina si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.

6. Ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea nonché ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni A) e B).
7. Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali, fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche.
8. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:
 - a) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari, promossi all'interno delle quote d'ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
9. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".
10. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di lavoratori disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991, dei soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, può definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe alla disciplina di cui alla presente sezione.
11. Si può svolgere un tirocinio in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
12. La Regione, per il tramite del Dipartimento competente, si riserva la facoltà di disciplinare in apposito atto gli aspetti di dettaglio relativi ai tirocini di cui alla presente sezione.

Articolo 2

Durata del Tirocinio

1. La durata massima dei tirocini non può essere superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla

struttura regionale competente per i destinatari di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c) e d). Per i soli soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), la durata dei tirocini non può essere superiore a 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla struttura regionale competente.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tale quella protratta per una durata pari o superiore a 10 giorni consecutivi decorrenti dall'evento traumatico o da quello morboso. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni consecutivi e per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. I periodi di chiusura aziendale inferiori a 15 giorni non sono calcolati ai fini della percentuale necessaria di presenza che il tirocinante deve assicurare.
5. I periodi di sospensione e di chiusura di cui al comma 4 non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio di cui al comma 1. I periodi di sospensione inferiori a 10 giorni per malattia o per altre tipologie di assenza giustificata concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi di cui al comma 1.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.
7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
8. Il tirocinio può essere attivato per un impegno settimanale fino ad un massimo di 40 ore e comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Articolo 3

Soggetti promotori

1. I soggetti promotori sono garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale. Possono promuovere i tirocini:
 - a) la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro, i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;
 - b) i soggetti accreditati a livello regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro;
 - c) i soggetti accreditati a livello regionale per la formazione professionale e l'orientamento;
 - d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta formazione artistica e musicale;
 - e) le fondazioni di istruzione tecnica superiore (I.T.S.);

- f) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - g) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;
 - h) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
 - i) l'Agenzia nazionale per il lavoro (A.N.P.A.L.).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In tali casi, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

Articolo 4

Ruolo del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore deve:

- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante deve attenersi;
- c) individuare un tutor per il tirocinante, scelto tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate ai compiti da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo e il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
- d) provvedere alla predisposizione del progetto formativo, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dell'attestazione finale, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e di monitoraggio;
- f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo, o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 5

Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante il tirocinio si intende la persona fisica o il soggetto giuridico, di natura pubblica o privata, operante in qualsiasi settore di attività – fatta eccezione per il lavoro domestico - ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni, queste ultime con almeno un dipendente.

2. I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi.
4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul collocamento mirato di cui rispettivamente al decreto legislativo 81/2008 e alla legge 68/1999 e loro successive modificazioni.

Articolo 6

Ruolo del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:
 - a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso per la definizione del progetto formativo;
 - b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, ad esclusione degli apprendisti. Il tutor può essere anche il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmetterle anche al soggetto promotore, ivi comprese quelle relative agli infortuni;
 - d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;
 - f) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale di cui all'articolo 16;
 - h) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del sopra citato decreto;
 - i) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge.

Articolo 7

Limiti di attivazione e premialità

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è determinato come segue:

- a) unità operative senza dipendenti e imprese individuali: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti fino a cinque: un tirocinante;
 - c) unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: massimo due tirocinanti;
 - d) unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza del contratto sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Si considerano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell'impresa, che abbiano in corso rapporti di durata superiore ad un anno e che percepiscano per l'attività svolta un compenso diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.
3. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire l'attività del tirocinante in modo costante.
4. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono attivare tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al comma precedente previa stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato:
- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
- I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, le persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/1991, i cittadini in situazioni di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.
- Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.
6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, i soggetti ospitanti non devono avere effettuato, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità operativa:
- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - b) licenziamenti collettivi;
 - c) licenziamento per fine appalto;

- d) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
7. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
8. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
9. I professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate non possono ospitare tirocini extracurricolari per attività riservate alla professione.
10. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
11. I tirocinanti non possono:
- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
12. Il tirocinio non può essere utilizzato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f).
13. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
14. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
15. Nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico, è vietata l'attivazione di tirocinio qualora esista rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado tra tirocinante e membro/i della compagine societaria.
16. Il soggetto ospitante non può attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2.

Articolo 8

Compiti del tirocinante

1. Il tirocinante deve:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali, informando tempestivamente l'azienda ospitante ed il soggetto promotore in caso di assenza e giustificandola al rientro;
- b) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza relativa all'attività del tirocinio;
- c) rispettare la normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) qualora il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) qualora il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dai singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio;
- f) rispettare gli obblighi legati alla rilevazione delle presenze.

Articolo 9

Tutoraggio

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto Formativo e garante della sua corretta realizzazione.
2. Il tutor del soggetto promotore:
 - a) elabora, in collaborazione con il soggetto ospitante, il Progetto Formativo individuale del tirocinio;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
 - d) provvede alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell'attestazione finale di cui all'articolo 16;
 - e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
 - f) effettua le necessarie visite "in loco" finalizzate a monitorare l'andamento del tirocinio;
 - g) verifica la regolarità del registro presenze, cartaceo o elettronico.
3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite può essere derogato per i tirocini attivati dai Centri per l'impiego.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

5. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di quattro tirocinanti contemporaneamente.
6. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Progetto Formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) garantisce la corretta compilazione del registro presenze, cartaceo o elettronico;
 - d) collabora attivamente alla composizione del dossier individuale nonché alla predisposizione dell'attestazione finale.
8. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo come definito dal relativo progetto, attraverso modalità di verifica "in itinere" e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta.

Articolo 10

Modalità di attivazione

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una Convenzione, che contiene i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'intervento e gli obblighi cui sono tenuti.
2. La Convenzione, redatta sulla base del modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, deve essere compilata e sottoscritta sulla piattaforma informatica dedicata sul sito www.lavoroperte.regione.vda.it.
3. La Convenzione, fatte salve eventuali esenzioni disposte ai sensi della normativa vigente, è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante. Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le Convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante, qualora rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 16, allegato B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 642/1972. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo qualora una delle parti sia un'Università.
4. La Convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale da indicare nella convenzione stessa, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7.
5. Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante (PFI), concordato fra quest'ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante e contenente l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione, nonché il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è

tenuto ad osservare in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Il PFI, redatto sulla base del modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, deve essere compilato e sottoscritto sulla piattaforma informatica dedicata sul sito www.lavoroperte.regione.vda.it.

6. Compatibilmente con le attività oggetto del percorso formativo e qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi, è possibile realizzare il tirocinio con modalità a distanza. In tal caso, il PFI deve precisare le attività che devono essere svolte con tale modalità, il relativo periodo di realizzazione, gli obiettivi che devono essere raggiunti, nonché i mezzi di tracciamento dell'attività svolta.
7. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del Portale Lavoro per te, il soggetto promotore, previa comunicazione alla Regione, predispone e trasmette i documenti di cui ai commi 2 e 4 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.).
8. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche *in itinere*, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali da inserire nel Dossier individuale, secondo il modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, anche ai fini della stesura dell'attestazione finale di cui all'articolo 16.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa in vigore nella sede legale del soggetto ospitante. Qualora il soggetto ospitante scelga una disciplina diversa per un tirocinio attivato presso una unità operativa situata in Valle d'Aosta, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

Articolo 11

Indennità di partecipazione e rimborsi spese

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 600,00 Euro lordi mensili per un impegno pari a 40 ore settimanali. Tale importo è proporzionalmente ridotto in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. Qualora il tirocinio sia attivato in relazione a particolari figure professionali il cui impegno settimanale sia inferiore alle 20 ore, l'importo può essere ulteriormente ridotto, dandone adeguata motivazione nella Convenzione. I soggetti coinvolti possono comunque concordare indennità di importo superiore.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari ad almeno il 70% della durata del tirocinio prevista dal Progetto Formativo, calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% della durata del tirocinio, al tirocinante viene corrisposta l'indennità proporzionata all'effettiva durata.
3. Non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per i periodi di sospensione e chiusura di cui all'articolo 2, comma 4.
4. L'indennità di partecipazione è cumulabile/compatibile con gli ammortizzatori sociali e con il sostegno al reddito.
5. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le

Convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata, nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

6. Ai fini fiscali, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 917/1986 TUIR). Stante comunque la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
7. È possibile riconoscere ai tirocinanti un rimborso forfetario delle spese di vitto, trasporto ed eventuale alloggio, secondo le modalità definite nella Convenzione.
8. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere agevolazioni atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Articolo 12

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, nei confronti del tirocinante, il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Gli obblighi assicurativi sono in capo al soggetto ospitante o al soggetto promotore.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella Convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa in cui è stato attivato il tirocinio, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.
4. In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL è a carico del soggetto che ha aperto la posizione assicurativa.
5. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici.

Articolo 13

Verifica regionale e monitoraggio

1. La Regione verifica l'idoneità e la congruenza alla presente disciplina delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotori ed ospitanti tramite il sistema informativo. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea la Regione comunica, tramite il sistema informativo, la necessità di correggere le incongruenze riscontrate entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'interruzione del tirocinio.
2. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Degli esiti relativi a tale azione si provvede a dare informazione alle parti sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:
 - a) reiterazione del soggetto ospitante per la copertura di una specifica mansione;
 - b) cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo;
 - c) impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;
 - d) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
 - e) concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
4. Al fine di monitorare l'andamento dei tirocini, è istituita una cabina di regia che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduta dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione e composta da due funzionari dello stesso Dipartimento e da due referenti nominati appositamente dagli organismi accreditati ai servizi per il lavoro e/o di formazione.

Articolo 14

Vigilanza e controllo ispettivo

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio nonché le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) intimazione della cessazione del tirocinio da parte della struttura competente e interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante per le violazioni non sanabili;
 - b) invito alla regolarizzazione per le violazioni sanabili.
2. In tutti i casi di seconda violazione effettuata nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata pari a 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.
3. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Articolo 15

Politiche di accompagnamento

1. La Regione può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.
2. La Regione può definire ulteriori meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

3. La Regione può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

Articolo 16

Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.
2. L'attestazione, in un'ottica di spendibilità degli apprendimenti maturati, indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
3. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste nel progetto formativo.
4. Il Dossier individuale e l'attestazione finale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013, costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.